

Lo Statuto

Art. 1

Costituzione

È costituita l'Associazione Piccole e Medie Imprese del Lazio - Federlazio con sede in Roma. Possono essere socie tutte le imprese produttrici di beni e di servizi, purché dichiarino di accettare lo statuto e si impegnino a rispettare le deliberazioni degli organi sociali. Possono essere ammesse anche imprese di tipo diverso previo parere della Giunta. L'Associazione è articolata sul piano territoriale nelle sedi di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo. La competenza territoriale è stabilita dal Consiglio Generale a cui inoltre è demandata la possibilità di deliberare l'apertura di nuove sedi.

Art. 2

Finalità

La Federlazio non ha scopo di lucro. Il suo fine è di:

- a) tutelare gli interessi della categoria delle piccole e medie imprese, rappresentandola nei confronti di Enti ed Organismi pubblici e privati, Associazioni Sindacali e di categoria;
- b) provvedere allo studio e collaborare alla risoluzione dei problemi di ordine tecnico, economico, finanziario, amministrativo, legale e sociale riguardanti la categoria;
- c) raccogliere ed elaborare elementi, notizie, dati e disposizioni che possano comunque interessare l'attività della categoria, anche per quanto concerne processi di produzione, promuovendo all'uopo la diffusione di pubblicazioni o la compilazione di bollettini, mantenendo contatti con Enti, Associazioni o Istituti nazionali ed esteri;
- d) fornire assistenza agli Associati con facoltà di trattare e risolvere, su richiesta, eventuali controversie individuali e collettive;
- e) favorire i contatti e la collaborazione tra gli Associati, con riunioni periodiche, congressi, ecc.;
- f) studiare i problemi concernenti l'insediamento e lo sviluppo delle attività economiche nell'ambito della Regione laziale;
- g) stipulare accordi economici e sindacali onde assicurare il regolare svolgimento dell'attività produttiva delle imprese aderenti;
- h) assumere le opportune iniziative per favorire lo sviluppo dell'istruzione tecnica e professionale;
- i) mantenere con le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori rapporti intesi a creare un efficace spirito di collaborazione tra datori di lavoro e lavoratori, a prevenire il sorgere di controversie nel campo del lavoro e a favorirne la soluzione;
- l) designare e nominare rappresentanti in seno ad Enti, organizzazioni, commissioni pubbliche o private, in quanto richieste dagli stessi o ammessi dalla legge;
- m) promuovere la costituzione, nell'interesse delle

aziende associate, di consorzi e di cooperative. Tali organismi consortili devono aderire all'Associazione che ne ha promosso la costituzione, fruendo dei servizi associativi e corrispondendo i contributi prescritti.

Art. 3

Ammissione

La domanda di ammissione all'Associazione, sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere approvata dalla Giunta dell'Associazione.

Art. 4

Contributi

Le imprese sono tenute a corrispondere un contributo associativo, i cui criteri saranno deliberati dal Consiglio Generale, e il cui ammontare minimo e massimo sarà deliberato ogni anno dalla Giunta.

L'esercizio dei diritti spetta ai soci che siano in regola con il versamento dei contributi che deve essere effettuato all'inizio di ogni anno solare.

Il Consiglio Generale può stabilire un'indennità di mora per il ritardato pagamento.

Art. 5

Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde:

- a) per l'accertata inadempienza contributiva. Trascorso un anno solare, la Giunta delibera l'espulsione;
- b) per dimissioni che devono essere rassegnate con lettera raccomandata;
- c) per espulsione dovuta alla constatata violazione delle disposizioni contenute nel presente statuto o delle deliberazioni degli Organi Statutari.

Per il punto c) l'espulsione sarà deliberata dalla Giunta e ratificata dal Consiglio Generale.

La perdita della qualità di Associato non comporta alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Gli effetti del recesso dell'Associato di cui alla lettera b) decorrono dall'anno solare successivo a quello delle sue dimissioni, purché queste siano rassegnate entro il 31 agosto; in caso contrario gli effetti del recesso decorrono dopo il 31 dicembre dell'anno successivo.

Qualora il comportamento dei rappresentanti delle imprese fosse lesivo del prestigio o degli interessi dell'Associazione, il Consiglio Generale può, sentito il parere dei Probiviri, deliberare l'espulsione dall'Associazione, la decadenza dagli Organi sociali e dagli incarichi, o la sospensione per un periodo massimo di sei mesi.

Nelle more del giudizio può essere pronunciata la sospensione provvisoria dal Consiglio Generale o dalla Giunta, in casi di particolare gravità ed urgenza.

Lo Statuto

Art. 6

Organi dell'Associazione

L'Associazione è strutturata nei seguenti organi:

- | | |
|------------------------|--|
| a) Assemblea Generale; | g) Segretario Generale; |
| b) Consiglio Generale; | h) Unioni di categoria; |
| c) Giunta Esecutiva; | i) Sedi Territoriali; |
| d) Presidente; | l) Collegio dei Probiviri; |
| e) Vice-Presidenti; | m) Collegio dei Revisori
dei Conti. |
| f) Tesoriere; | |

Gli Organi elettivi dell'Associazione durano in carica per tre anni; il Presidente non può essere eletto per più di due volte consecutive; salvo quanto previsto dagli artt. 18 e 19.

I componenti di Giunta non possono essere eletti per più di tre mandati consecutivi.

Le procedure elettorali possono essere stabilite da apposito regolamento approvato dal Consiglio Generale su proposta della Giunta.

Art. 7

Assemblea Generale

L'Assemblea Generale dei Soci è il Congresso dell'Associazione, ed è convocata in via ordinaria con delibera della Giunta ogni tre anni.

Spetta all'Assemblea Generale dei Soci l'esame dei problemi di importanza fondamentale interessanti la categoria e la determinazione delle direttive generali da seguire nello svolgimento delle attività associative.

L'Assemblea Generale dei Soci può anche essere convocata in via straordinaria quando ne facciano richiesta al Presidente almeno due quinti dei membri del Consiglio Generale.

Le procedure per la richiesta di convocazione possono essere stabilite da apposito regolamento approvato dal Consiglio Generale. La seconda convocazione può aver luogo anche lo stesso giorno, trascorsa un'ora dalla prima convocazione.

I Probiviri ed i Revisori dei Conti partecipano di diritto all'Assemblea Generale senza voto deliberativo.

L'Assemblea Generale emana le direttive generali dell'attività dell'Associazione.

Art. 8

Costituzione e svolgimento dell'Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è validamente costituita in prima convocazione, quando sia presente o rappresentato almeno un quinto delle aziende, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati.

Ogni azienda ha diritto ad un voto. Le direttive sono assunte a maggioranza assoluta di voti.

Sono ammesse deleghe fino al massimo di due.

Art. 9

Presidente e Segretario dell'Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è presieduta da un Presidente eletto dalla Assemblea stessa su proposta della Giunta Esecutiva.

Assume le funzioni di Segretario il Segretario Generale dell'Associazione.

Art. 10

Consiglio Generale

Il Consiglio Generale è l'organo sovrano dell'Associazione e assorbe tutte le funzioni e le attribuzioni riservate dalle norme di legge, regolamentari e consuetudine all'Assemblea.

Esso è composto dai Consiglieri eletti dalle Assemblee delle Sedi Territoriali e delle Unioni di categoria con le seguenti procedure:

- le Sedi Territoriali saranno rappresentate da un Consigliere ogni venti imprese aderenti o frazione superiore a dieci, eletti dalle rispettive Assemblee;
- le Unioni di categoria riconosciute dal Consiglio Generale che rappresentino almeno trenta imprese eleggeranno un Consigliere ogni trenta imprese o frazioni superiori a quindici, tenendo conto anche della distribuzione territoriale.

Le Sedi Territoriali e le Unioni di categoria possono, nel corso dell'anno, procedere ad elezioni integrative nei seguenti casi:

- 1) perdita, per qualsiasi motivo, di uno o più Consiglieri;
- 2) raggiungimento di quozienti superiori per l'attribuzione del numero dei Consiglieri.

I delegati sono eletti in Assemblee convocate dal Presidente della categoria o delle Sedi Territoriali; in loro assenza il Presidente dell'Associazione può convocare le Assemblee. Il Segretario delle Assemblee è il Segretario Generale dell'Associazione o un suo delegato.

Nella prima riunione il Consiglio Generale elegge, nel suo seno, il Presidente, uno o più Vice-Presidenti, il Tesoriere e la Giunta Esecutiva; nomina infine il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri.

Il Consiglio Generale può articolarsi in Commissioni con facoltà di deliberare su singole materie secondo le deleghe attribuite ad esse dal Consiglio stesso.

I Presidenti delle Giunte Territoriali sono Vice-Presidenti di diritto.

Art. 11

Riunioni e deliberazioni del Consiglio Generale

Le riunioni del Consiglio Generale sono valide con la presenza di almeno un quarto dei componenti.

Sono membri di diritto i Presidenti delle Unioni di categoria, delle Sedi Territoriali e gli ex Presidenti dell'Associazione.

Possono essere invitate, su richiesta del Presidente, anche persone in qualità di tecnici, esperti o consulenti, quando il loro parere sia ritenuto opportuno sugli argomenti in discussione.

Lo Statuto

Le deliberazioni del Consiglio Generale sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti, in ragione di uno per ciascun membro. Non sono ammesse deleghe.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Generale è convocato almeno due volte l'anno dal Presidente o da chi ne esercita le veci, oppure su richiesta di almeno un quarto dei membri.

L'avviso di convocazione deve essere spedito al domicilio dei singoli interessati almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.

Delle riunioni è redatto, sull'apposito registro, il relativo verbale. Il Consigliere che non interviene per tre sedute consecutive senza giustificato motivo può essere considerato dimissionario dallo stesso Consiglio. In caso di cessazione dalla carica di un Consigliere il Consiglio può eleggere un altro Consigliere per cooptazione. In tal caso il Consigliere eletto durerà in carica per la residua durata del triennio.

Art. 12

Attribuzioni del Consiglio

Il Consiglio Generale è l'organo deliberativo dell'Associazione ed è investito di tutti i poteri per la straordinaria amministrazione con la facoltà di delega alla Giunta Esecutiva, fissando i limiti per materia e per valore; per singoli atti la delega può essere data anche al Presidente e a singoli membri della Giunta. Il Consiglio approva su proposta della Giunta il bilancio annuale preventivo e consuntivo e vigila sull'andamento della gestione amministrativa.

Il Consiglio Generale può nominare un Presidente Onorario.

Il Consiglio è competente a deliberare le modifiche al presente statuto, con la presenza della metà più uno dei membri e a maggioranza dei due terzi dei presenti.

Art. 13

Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente, dai Vice-Presidenti, dal Tesoriere.

Il Consiglio Generale può integrarla con altri componenti fino ad un numero massimo di quindici membri complessivi. Durante il triennio, su proposta della Giunta, il Consiglio può integrarla fino a 20. Fanno parte di diritto della Giunta Esecutiva il Presidente Onorario, i Presidenti delle Sedi Territoriali e delle Unioni di categoria. Nel caso in cui tali membri di diritto risultino eletti tra i membri di Giunta in qualità di Presidente, Vice Presidenti o Tesoriere, le rispettive categorie o Sedi di appartenenza provvederanno a designare un Vice-Presidente o un Consigliere quale membro di diritto.

La Giunta Esecutiva è presieduta dal Presidente o da chi ne fa le veci ed è convocata senza formalità con preavviso di tre giorni; in casi urgenti di un giorno.

Per la validità delle riunioni occorre l'intervento di almeno un terzo dei componenti e le relative deliberazioni sono prese secondo le norme previste per il Consiglio Generale.

Il componente che senza giustificato motivo è assente per più

di tre volte consecutive, si considera dimissionario.

Art. 14

Attribuzioni della Giunta Esecutiva

Spetta alla Giunta Esecutiva, oltre i poteri che ad essa vengono delegati dal Consiglio Generale:

- a) di coadiuvare il Presidente nell'esplicazione del suo mandato e nell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Generale;
- b) di provvedere ad ogni atto di ordinaria amministrazione e alla straordinaria amministrazione secondo la delega ricevuta dal Consiglio Generale;
- c) di adottare in via di urgenza, salvo riferirne alla adunanza immediatamente successiva, le deliberazioni di competenza del Consiglio Generale;
- d) la Giunta Esecutiva stabilisce la pianta organica del personale e le relative attribuzioni, assume e licenzia il personale dirigente escluso il Segretario Generale, per il quale è competente il Consiglio Generale.

Sono invece affidate al Segretario Generale le assunzioni ed i licenziamenti del personale non dirigente nell'ambito dell'organico stabilito dalla Giunta.

Art. 15

Presidente

Il Presidente dell'Associazione ha la legale rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi ed in giudizio con facoltà di farsi rappresentare per determinati atti. In caso di sua assenza o impedimento, e per espressa delega, le sue funzioni sono devolute al Vice-Presidente anziano. La sua opera, come quella di tutti i membri degli Organi dell'Associazione, è gratuita. Il Presidente è assistito da uno o più Vice-Presidenti, ai quali sono attribuiti dalla Giunta Esecutiva incarichi di settore e di coordinamento di particolari attività dell'Associazione.

Art. 16

Tesoriere

Il Tesoriere è incaricato della custodia dei fondi e del patrimonio dell'Associazione e sovrintende alla gestione finanziaria; ha facoltà di aprire e chiudere conti correnti postali e bancari e di chiedere fidi, in conformità delle direttive date dal Consiglio Generale. Redige annualmente la relazione finanziaria da allegarsi al bilancio. Firma gli ordini di pagamento. Per i fini sopra detti il Tesoriere è munito dei necessari poteri di rappresentanza.

Art. 17

Segretario Generale

Il Segretario Generale è preposto alla Segreteria dell'Associazione, coordina e sovrintende alla attività degli uffici e dei servizi, coadiuva il Presidente, i Vice-Presidenti e la

Lo Statuto

Giunta nell'esecuzione delle delibere sociali, partecipa alla Giunta Esecutiva e al Consiglio Generale con voto consultivo. Il Segretario Generale svolge le funzioni di Segretario di tutti gli organi collegiali dell'Associazione.

Art. 18 *Unione di Categoria*

Ogni azienda è inserita automaticamente nella propria Unione di categoria, ciascuna Unione di categoria a livello regionale riunitasi in assemblea eleggerà il Presidente, eventualmente, uno o più Vice-Presidenti ed un Comitato di categoria.

Il Comitato di categoria elegge i membri del Consiglio Generale dell'Associazione e degli Organi Confederali.

Ai Comitati di categoria è devoluto l'esame delle questioni di particolare interesse e competenza delle singole categorie.

Essi si riuniscono periodicamente su invito del Presidente o dei Vice-Presidenti competenti per settore, per esaminare i problemi riguardanti la categoria.

Il Presidente dell'Associazione, direttamente o tramite un suo delegato, può partecipare alle riunioni dei Comitati di categoria. Il Presidente non può essere eletto più di due volte consecutive. Eccezionalmente e all'unanimità, il suo mandato può essere prorogato.

Le categorie possono essere disciplinate da un proprio regolamento, che deve essere ratificato dalla Giunta.

Art. 19 *Sedi Territoriali*

L'Assemblea di ciascuna Sede Territoriale, regolata dagli artt. 8 e 9 è convocata, di norma, ogni tre anni e ogni qualvolta lo richieda il Comitato Direttivo.

L'Assemblea delle Sedi Territoriali elegge un Presidente ed uno o più Vice-Presidenti. Nomina un Comitato Direttivo composto da un minimo di 5 ad un massimo di 25 componenti; elegge i delegati al Consiglio Generale dell'Associazione su indicazione del Comitato Direttivo.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta.

Eccezionalmente e all'unanimità il mandato può essere prorogato di un altro triennio. Le Sedi Territoriali possono aprire uffici periferici su delibera della Giunta dell'Associazione.

Art. 20 *Proviviri*

La risoluzione delle vertenze che sorgessero fra le aziende aderenti e l'Associazione, nell'ambito dell'attività dell'Associazione stessa, sarà devoluta ad un Collegio di Proviviri, i quali pronunceranno la loro decisione come arbitri amichevoli compositori.

Il Collegio dei Proviviri giudica altresì inappellabilmente sui ricorsi avverso i provvedimenti relativi alla decadenza dalla qualità di associato o di espulsione ed a quelli di cui al V

comma dell'art. 5 del presente statuto. Il Collegio è composto da cinque persone estranee all'Associazione, elette dal Consiglio Generale; il Collegio elegge nel suo seno un Presidente e può strutturarsi in commissioni.

Art. 21 *Collegio dei Revisori dei Conti*

Il Consiglio Generale nomina da tre a cinque Revisori dei Conti effettivi e due supplenti. Essi costituiscono il Collegio dei Revisori dei Conti e nominano, nel loro seno, il proprio Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge il compito di sorveglianza e revisione della gestione economico-finanziaria dell'Associazione.

Art. 22 *Proventi*

I Proventi dell'Associazione sono costituiti:

- a) dai contributi periodici;
- b) dai contributi volontari e straordinari;
- c) dalle erogazioni e dai lasciti istituiti a favore dell'Associazione;
- d) da eventuali altre entrate.

Art. 23 *Bilanci*

Ogni anno, entro il 31 maggio, deve essere compilato il bilancio preventivo e consuntivo della gestione che dovrà essere sottoposto al Collegio dei Revisori dei Conti almeno un mese prima della data fissata per l'approvazione da parte del Consiglio Generale.

Art. 24 *Scioglimento*

In caso di scioglimento dell'Associazione, che dovrà essere deliberato da almeno due terzi dei Soci, ogni attività verrà destinata secondo norme particolari che verranno stabilite dal Consiglio Generale al momento della deliberazione di scioglimento.

Art. 25 *Norme transitorie*

Il presente statuto sostituisce integralmente quello vigente finora e vincola gli associati dalla data della sua approvazione da parte del Consiglio Generale.

In particolare i criteri di determinazione dei contributi associativi e la misura di essi, stabiliti in base all'art. 4 dello statuto finora vigente, continueranno ad applicarsi fino alla delibera del Consiglio Generale che stabilirà i nuovi.